

# STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

Nicola Giuliano - Dottore commercialista  
Aldo Fazzini - Consulente aziendale

Corrado Quartarone - Dottore commercialista  
Diego Borsellino - Consulente finanza agevolata

CIRCOLARE N. 4/2015

**Ai gentili Clienti**

**Loro sedi**

## **OGGETTO: DECRETO MILLEPROROGHE – NOVITA' E PROROGHE**

Il D.l. 92/2014 convertito ha apportato numerose e importanti variazioni alle norme introdotte dalla Legge di Stabilità 2015; tra le principali segnaliamo

- 1) Proroga per il 2015 del regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile;
- 2) Professionisti "senza cassa" iscritti alla gestione separata INPS - Sospensione dell'aumento della contribuzione;
- 3) Riammissione alla dilazione dei ruoli da parte dei contribuenti decaduti;
- 4) Anticipazione della presentazione della dichiarazione iva e abolizione della comunicazione dati - rinvio;
- 5) Partecipazione dei comuni all'accertamento;
- 6) Obbligo di fatturazione elettronica.

### **1\_Proroga per il 2015 del regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile:**

La Legge di stabilità 2015, n. 190 del 23.12.2014 ha disposto l'introduzione di un nuovo regime agevolato per gli autonomi a partire dall'1.1.2015, abrogando i regimi agevolati in vigore nel 2014 e le relative norme istitutive, ovvero:

- il regime delle nuove iniziative produttive;
- il regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile;
- il regime agevolato per gli "ex minimi".

In deroga a tale disposizione, l'art. 10 co. 12-*undecies* del DL 192/2014 convertito proroga il regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e le relative norme istitutive; pertanto, durante il 2015, è possibile:

- scegliere il regime di vantaggio da parte di coloro che iniziano l'attività, oppure dai soggetti che l'anno precedente utilizzavano in via opzionale il regime ordinario o degli "ex minimi", oppure il regime delle nuove iniziative produttive;

# STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

- continuare ad applicare il regime di vantaggio da parte dei soggetti che già lo utilizzavano nel 2014.

Poiché la proroga ha un'efficacia temporale limitata, la disposizione della L. 190/2014 che abroga le norme relative al regime di vantaggio tornerà pienamente operativa dal 2016. Conseguentemente, da tale anno, il regime di vantaggio:

- non potrà più essere scelto in sede di inizio attività;
- dovrebbe poter continuare ad essere applicato dai soggetti che lo utilizzavano in precedenza.

## **2\_Professionisti “senza cassa” iscritti alla gestione separata INPS - Sospensione dell'aumento della contribuzione:**

Il decreto “Milleproroghe” n.192/2014 all'art. 10-*bis* ridetermina la contribuzione dovuta dai lavoratori autonomi titolari di partita IVA iscritti alla Gestione separata INPS *ex* L. 335/95, che non risultino assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie, né pensionati, confermando, anche per il 2015, dell'aliquota contributiva previdenziale del 27,72% .

Gli incrementi contributivi già previsti dalla normativa vigente (art. 1 co. 79 della L. 24.12.2007 n. 247 e successive modifiche) e illustrati dalla circ. INPS 5.2.2015 n. 27 continuano a riguardare gli altri iscritti alla suddetta Gestione.

### **2.1\_Soggetti iscritti ad altre gestioni previdenziali obbligatorie o pensionati:**

Per i soggetti iscritti anche ad altre Gestioni previdenziali obbligatorie o pensionati – siano essi titolari, o meno, di partita IVA – sono previste, rispetto all'aliquota del 22% del 2014, le seguenti aliquote contributive previdenziali:

- 23,5%, per il 2015;
- 24%, a decorrere dal 2016.

### **2.2\_Soggetti iscritti esclusivamente alla gestione separata e non pensionati:**

All'interno della categoria dei soggetti non iscritti ad altre Gestioni di previdenza obbligatorie e non titolari di pensione, il DL 192/2014 convertito determina nuovamente – come già avvenuto, per il 2014, in forza dell'art. 1 co. 744 della L. 27.12.2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) – una distinzione tra:

- lavoratori “parasubordinati” (ossia lavoratori a progetto e categorie “assimilate”, quali collaboratori coordinati e continuativi, associati in partecipazione che apportano solo lavoro, venditori a domicilio, lavoratori autonomi occasionali) e, in generale, lavoratori non titolari di partita IVA;
- lavoratori autonomi professionali titolari di partita IVA, tenuti ad iscriversi alla Gestione separata INPS in quanto non soggetti al versamento contributivo alle Casse previdenziali di

# STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

categoria (si parla, appunto, di professionisti “senza Cassa”).

Con riferimento ai primi, trovano applicazione le aliquote contributive previdenziali previste dall’art. 1 co. 79 della L. 247/2007, fissate nelle seguenti misure:

- 30,72, per l’anno 2015;
- 31,72%, per l’anno 2016;
- 32,72%, per l’anno 2017;
- 33,72%, a decorrere dal 2018.

In relazione ai professionisti “senza Cassa”, le aliquote contributive previdenziali vengono, invece, ridefinite nelle seguenti misure:

- 27,72%, per l’anno 2015 (in luogo del 30,72%);
- 28,72%, per l’anno 2016 (in luogo del 31,72%);
- 29,72%, per l’anno 2017 (in luogo del 32,72%).

### **3\_Riammissione alla dilazione dei ruoli da parte dei contribuenti decaduti:**

L’art. 19 del DPR 602/73 stabilisce che il debitore può chiedere ad Equitalia la rateazione dei ruoli e degli accertamenti “esecutivi”, in un massimo di 72 rate mensili, oppure di 120 rate mensili, in caso di situazioni particolarmente gravi; la dilazione decade in caso di omesso versamento di otto rate, anche non consecutive.

Con l’art. 10 co. 12-*quinquies* del DL 192/2014 convertito, è stato modificato l’art. 11-*bis* del DL 66/2014 conv. L. 89/2014, in materia di riammissione al beneficio della dilazione dei ruoli e degli accertamenti esecutivi per i contribuenti decaduti.

Per effetto di tale modifica, i contribuenti decaduti da una dilazione entro il 31.12. possono fruire nuovamente di tale beneficio se presentano la relativa domanda entro il 31.07.2015

La domanda di dilazione presentata ai sensi del riformato art. 11-*bis* del DL 66/2014 inibisce l’avvio di nuove attività esecutive (ad esempio, il pignoramento) e, di conseguenza, rimangono valide quelle già disposte.

Oltre a ciò, si evidenzia che:

- la riammissione al beneficio non postula, a prescindere dall’entità del debito, la dimostrazione dello stato di difficoltà finanziaria;
- il numero di rate potrà al massimo essere di 72 mensili;
- il piano di rateazione concesso non è prorogabile;
- il debitore decade dallo stesso in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive.

## ***“Blocco dei pagamenti” delle Pubbliche Amministrazioni***

L'art. 48-*bis* del DPR 602/73 stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, pagamenti di importo superiore a 10.000,00 euro, devono richiedere ad Equitalia, in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, per un ammontare complessivo almeno pari a 10.000,00 euro. In caso affermativo, i suddetti soggetti non procedono al pagamento e segnalano la circostanza ad Equitalia, che procederà al pignoramento presso terzi (quindi presso la Pubblica amministrazione, terzo debitore del contribuente moroso) delle somme.

Nella suddetta ipotesi, se la domanda di dilazione avviene dopo la presentazione di una richiesta di una Pubblica Amministrazione ad Equitalia effettuata ai sensi della norma richiamata, *“la stessa non può essere concessa limitatamente agli importi che ne costituiscono oggetto”*.

## **4\_Anticipazione della presentazione della dichiarazione iva e abolizione della comunicazione dati-rinvio:**

L'art. 1 co. 641 della L. 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) ha previsto l'obbligo di presentare la dichiarazione annuale IVA nel mese di febbraio dell'anno successivo ovvero l'abolizione:

- dell'obbligo di presentare la comunicazione annuale dati IVA, di cui all'art. 8-*bis* del DPR 322/98;
- della possibilità di presentare la dichiarazione annuale IVA in forma unificata con la dichiarazione dei redditi (modello UNICO).

## ***Differimento della decorrenza***

Per effetto delle modifiche apportate dall'art. 10 co. 8-*bis* del DL 192/2014 convertito, la decorrenza delle nuove disposizioni viene differita di un anno, a partire quindi dall'anno d'imposta 2016.

Pertanto, nel 2017, con riferimento all'anno d'imposta 2016:

- sarà obbligatorio presentare la dichiarazione IVA relativa al 2016 entro la fine del mese di febbraio;
- verrà abolito l'obbligo di presentare la comunicazione annuale dati IVA;
- non sarà più possibile presentare la dichiarazione annuale IVA congiuntamente al modello UNICO.

## **5\_Partecipazione dei comuni all'accertamento:**

I Comuni possono effettuare apposite segnalazioni all'Agenzia delle Entrate qualora abbiano motivo di ritenere che i contribuenti abbiano posto in essere condotte evasive.

Nella suddetta ipotesi, è riconosciuta ai Comuni una quota di compartecipazione al gettito derivante

dagli accertamenti.

Per effetto dell'art. 10 co. 12-*duodecies* del DL 192/2014 convertito, tale quota è elevata al 100% anche per gli anni 2015, 2016 e 2017 (come per il precedente triennio 2012-2014), in luogo del 55% previsto dalla legge di stabilità 2015.

## **6\_Obligo di fatturazione elettronica:**

Si ricorda inoltre che dal 31.3.2015 diviene generalizzato l'obbligo di fatturazione elettronica per le operazioni effettuate nei confronti della Pubblica Amministrazione.

La fatturazione elettronica opera, in via obbligatoria, con riferimento a tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni di seguito evidenziate:

- le Amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo;
- le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni;
- le istituzioni universitarie;
- gli Istituti autonomi case popolari;
- le Camere di commercio e loro associazioni;
- gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali;
- le amministrazioni, aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale;
- l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN);
- le Agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e Agenzia del Demanio);
- il CONI;
- le Autorità indipendenti (es. Autorità garante della concorrenza e del mercato, Autorità per l'energia elettrica e il gas, Garante per la protezione dei dati personali);
- le amministrazioni autonome;
- gli altri enti e soggetti indicati nell'elenco pubblicato dall'ISTAT, entro il 30 settembre, in base alla ricognizione operata annualmente (da ultimo, si veda l'elenco pubblicato sulla *G.U.* 10.9.2014 n. 210, come modificato dal comunicato di rettifica pubblicato sulla *G.U.* 28.10.2014 n. 251).

I contribuenti che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi in favore delle suddette Pubbliche Amministrazioni sono obbligati ad emettere le relative fatture:

- secondo la disciplina propria delle fatture elettroniche (DLgs. 20.2.2004 n. 52 e DLgs. 7.3.2005 n. 82);
- a partire dalle previste decorrenze.

Con l'entrata in vigore dell'obbligo di fatturazione elettronica, le Pubbliche Amministrazioni interes-

# STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

sate non possono procedere al pagamento delle fatture trasmesse in forma cartacea (art. 1 co. 210 della L. 244/2007) a meno che non siano pervenute emesse precedentemente alla data del 31.03.2015.

All'indirizzo <https://fattura-pa.infocamere.it> è disponibile, gratuitamente, il servizio base di fatturazione elettronica dedicato alle PMI che abbiano rapporti di fornitura con le Pubbliche Amministrazioni.

Il servizio consente, per un numero limitato di documenti nell'arco dell'anno, la compilazione delle fatture verso le Pubbliche Amministrazioni, la trasmissione attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) e il monitoraggio delle fatture inviate.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

Legnano (MI), 20.03.2015

**Nicola Giuliano**